

Atto n. 43/07

**PROCEDURE DI MONITORAGGIO DEI PROFILI DI UTILIZZO DELLA
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE IN FASE DI
EROGAZIONE**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale*

14 novembre 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacità di stoccaggio in fase di erogazione di cui alla deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

In considerazione dell'esigenza che le previsioni del documento siano operative già per l'inverno in corso, anche alla luce delle dinamiche del mercato registrate negli ultimi giorni con una sensibile riduzione delle importazioni, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 28 novembre 2007.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione mercati

Unità Dispacciamento, Trasporto, Trasmissione e Stoccaggio

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 0265565336 - fax 0265565222

e-mail: mercati@autorita.energia.it

1. Introduzione

All'articolo 9 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, successivamente modificata con la deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 119/05) l'Autorità ha definito l'ordine di priorità cui l'esercente l'attività di stoccaggio deve attenersi nel soddisfare le richieste di capacità di stoccaggio da parte degli utenti. Tali priorità sono stabilite in relazione alle diverse esigenze che i servizi di stoccaggio sono funzionali a soddisfare.

Pertanto, con il conferimento di capacità di stoccaggio, l'utente acquisisce il diritto a immettere e prelevare gas in stoccaggio entro i limiti e nella misura funzionali a soddisfare le esigenze per le quali è stata riconosciuta la relativa priorità ai fini del conferimento.

Il comma 14.4, della deliberazione n. 119/05, ha previsto che l'Autorità con successivo provvedimento stabilisca le procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacità di erogazione al fine di verificare utilizzi impropri delle capacità conferite ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

La definizione di dette procedure assume particolare rilevanza relativamente all'utilizzo della capacità per il servizio di modulazione conferita ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, lettere b e c, della deliberazione n. 119/05 per soddisfare l'esigenze di modulazione dei clienti finali con consumi inferiori a 200'000 Smc all'anno. Relativamente agli altri servizi di stoccaggio, in particolare il servizio minerario e il servizio di bilanciamento operativo della rete di trasporto, la possibilità di uso improprio della capacità conferita, inteso come non corrispondenza fra utilizzo della risorsa e esigenze in relazione alle quali la risorsa è stata conferita, risulta poco significativo tenuto conto dei limiti previsti per l'utilizzo delle capacità di iniezione e di erogazione definite nei codici di stoccaggio.

Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità ai fini della definizione delle procedure di monitoraggio sopra richiamate in relazione alla capacità conferita ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, lettere b e c, della deliberazione n. 119/05.

2. Procedure di monitoraggio

L'utilizzo della capacità di stoccaggio conferita, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2, lettere b e c, della deliberazione n. 119/05 per soddisfare l'esigenze di modulazione dei clienti con consumi inferiori a 200'000 Smc all'anno, trova un limite nella necessità di garantire il

soddisfacimento di tali esigenze nel corso di tutta la fase di erogazione (periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo).

Pertanto le procedure di monitoraggio in oggetto dovranno prevedere che la giacenza in stoccaggio dell'utente, nel corso della fase di erogazione sia sufficiente a garantire il soddisfacimento dell'esigenze di modulazione dei clienti con consumi inferiori a 200'000 Smc all'anno per il proseguimento della fase medesima, e che, ove ciò non sia possibile, in ragione dell'attuale carenza di capacità di stoccaggio, sia consentito all'utente di prelevare il gas oltre tale giacenza nella misura di quanto necessario per il soddisfacimento di tali esigenze.

In altri termini la giacenza minima, relativa al servizio di modulazione di cui alle lettere b e c del citato comma 9.2, che l'utente dovrà avere nel corso della fase di erogazione sarà pari al minor valore fra:

- a) la differenza fra capacità conferita e prelievi da stoccaggio funzionali al soddisfacimento delle esigenze di modulazione dei clienti finali (di seguito: G_p);
- b) giacenza necessaria a garantire l'equilibrio fra disponibilità di stoccaggio ed esigenze di modulazione per il proseguimento della fase di erogazione (di seguito: G_f).

Per capacità conferita si intende la somma delle capacità di spazio di stoccaggio conferite per l'inverno mediamente rigido e per l'inverno rigido con frequenza ventennale.

Ai fini della valutazione della giacenza minima risulta, quindi, necessario definire le modalità di calcolo dei termini G_p e G_f sopra individuati, nonché l'arco temporale considerato ai fini della verifica.

Tenuto conto che le esigenze di modulazione dei clienti con consumi inferiori a 200'000 Smc all'anno sono correlate all'uso del gas per riscaldamento, è evidente che i termini sopra definiti dovranno essere determinati in funzione delle temperature, effettive per quanto riguarda il termine G_p , ovvero definite utilizzando le previsioni su base statistica, per quanto riguarda il termine G_f .

In relazione all'arco temporale da considerare ai fini della verifica, va rilevato che l'attuale meccanismo di bilanciamento del sistema gas è strutturato sul bilancio giornaliero delle immissioni e dei prelievi in rete e in stoccaggio e che conseguentemente la corrispondenza fra prelievi da stoccaggio e esigenze riconosciute ai fini del conferimento può essere verificato su base giornaliera. Tuttavia ai soli fini di semplicità di definizione e gestione delle procedure di monitoraggio si propone di utilizzare l'arco temporale del mese.

Q1: Ritenete adeguato l'arco temporale mensile proposto ai fini della verifica? Ovvero ritenete più opportuno che la verifica sia condotta con riferimento ad un arco temporale più ridotto?

Di seguito si descrive l'orientamento dell'Autorità per la definizione dei termini Gp sopra individuati.

Determinazione del termine Gp

Il termine Gp è determinato con riferimento alla fine di ciascun mese i della fase di erogazione con la seguente formula:

$$Gp = C_i - C_{Mi} \frac{GGE_i}{GGM}$$

ove:

C_i è la capacità di spazio disponibile all'utente per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti con consumi inferiori a 200'000 Smc all'anno al termine del mese i -esimo;

C_{Mi} è la capacità di spazio disponibile all'utente per soddisfare le esigenze di modulazione dei clienti con consumi inferiori a 200'000 Smc all'anno relativamente all'inverno mediamente rigido al termine del mese i -esimo;

GGE_i la somma dei gradi giorno efficaci effettivamente registrati dall'inizio della fase di erogazione sino al termine del mese i -esimo;

GGM sono i gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno mediamente rigido relativi all'intera fase di erogazione.

I gradi giorno efficaci sono ottenuti in ciascun giorno come differenza fra i gradi giorno effettivamente registrati e un termine costante (S) rappresentativo del valore massimo di gradi giorno a cui è associato un consumo che può essere soddisfatto senza il ricorso allo stoccaggio. I gradi giorno efficaci assumono valore nullo ove i gradi giorno effettivamente registrati siano inferiori al termine S .

I gradi giorno sono calcolati sulla base della temperatura media ponderale nazionale, secondo la metodologia descritta nello studio effettuato dal CESI e allegato al documento di consultazione 12 dicembre 2005, recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio. Le grandezze utilizzate per la

determinazione del parametro S sotto richiamate sono definite e determinate come previsto nel medesimo studio.

Il termine S è determinato considerando, per la fase di erogazione, un volume giornaliero degli approvvigionamenti pari al consumo medio giornaliero, in un anno mediamente rigido, dei clienti con consumi inferiori a 200'000 Smc all'anno, aumentato del 10 % al fine di tenere conto degli altri strumenti di flessibilità del sistema, principalmente legati alle importazioni. A tale valore si sottrae il consumo giornaliero di base, ottenendo il consumo giornaliero di gas, correlato all'andamento climatico, soddisfatto dall'approvvigionamento.

Il rapporto fra il consumo giornaliero sopra determinato ed il gradiente medio del consumo nazionale per il riscaldamento (che individua il consumo giornaliero di gas per grado giorno) fornisce il valore di gradi giorno, a cui è associato un consumo soddisfatto dall'approvvigionamento, senza prelievo dallo stoccaggio. Tale valore risulta pari a circa 5,5 gradi giorno (corrispondente ad una temperatura media nazionale di 12,5 °C).

Si propone pertanto di porre il termine S pari a 5,5 gradi giorno.

Nel caso la giacenza effettiva di un utente sia, in uno o più mesi di un anno termico, inferiore alla giacenza minima corrispondente al termine Gp , le valutazioni dell'Autorità terranno conto di eventuali prelievi da parte di clienti finali con consumi inferiori a 200'000 Smc all'anno serviti dal medesimo utente superiori a quelli corrispondenti al termine $C_{Mi} \frac{GGE_i}{GGM}$.

Q2: Ritenete adeguato tener conto di questi effetti puntuali circa i consumi effettivi dei clienti finali serviti? Se sì, quali modalità possono correttamente rappresentare queste specificità ?

Determinazione del termine Gf

Si propone di calcolare il termine Gf alla fine di ciascun mese i della fase di erogazione con la seguente formula:

$$Gf = GGR_i \cdot \frac{C_{Mi}}{GGM}$$

ove:

GGR_i è il valore cumulativo dei gradi giorno efficaci relativi a condizioni di inverno rigido con frequenza quarantennale per il periodo della fase di erogazione successivo al mese i .

Q3: Condividete la metodologia proposta per il calcolo dei termini G_p e G_f ? Ritenete opportune modifiche o integrazioni alla metodologia?

Q4: Ritenete adeguato il valore di 5,5 gradi giorno per il termine S ?

3. Obblighi informativi in capo alle imprese di stoccaggio e di trasporto

Al fine di rendere efficaci le procedure sopra descritte si ritiene opportuno che i dati relativi ai gradi giorno presi a riferimento per il calcolo siano noti a tutti gli utenti. Pertanto l'Autorità propone che tali informazioni siano pubblicate a beneficio di tutti gli utenti sul sito internet dell'impresa maggiore di trasporto, tenuto conto che la stessa impresa gestisce tali informazioni per la gestione del sistema gas. In particolare si ritiene opportuna la pubblicazione dei termini: GGR_i , GGE_i e GGM .

Q5: Ritenete sufficienti le informazioni sopra individuate per la pubblicazione? Ritenete necessario che siano fornite altre informazioni e se sì quali?

Inoltre al fine di consentire all'Autorità di verificare il corretto utilizzo dello stoccaggio secondo le procedure che verranno definite risulta necessario stabilire obblighi informativi in capo alle imprese di stoccaggio concernenti le capacità conferite agli utenti e l'utilizzo delle medesime capacità.